

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

L'anno duemilanove il giorno sedici (16) del mese di Marzo sono presenti i signori soci fondatori:

1. FERRANTE ANTONINO, nato a Salemi (TP) il 15/06/1983 ed ivi residente nella C.da Sinagia n.1519 C.F."FRRNNN83H15H700G";
2. FERRANTE CATERINA, nata a Salemi (TP) il 09/11/1985 ed ivi residente nella C.da Sinagia n.1519 C.F."FRRCRN85S49H700R";
3. MALTESE MARIA ANTONIA⁽¹⁾, nata a Gibellina (TP) il 03/10/1961 e residente a Salemi nella C.da Sinagia n.1519 C.F."MLTMNT61R43E023N".

Detti signori, tutti cittadini italiani, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1) E' costituita tra i sopra generalizzati signori , un'Associazione denominata "GLOBAL MUSIC , con sede in Salemi (TP) nella C.da Sinagia n.1519.

ART. 2) L'Associazione è apartitica; non ha fini di lucro; gli scopi, la durata e l'organizzazione interna della stessa risultano dallo Statuto che, composto di numero venti (n. 22) articoli, si allega al presente atto, sotto lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale.

L'associazione avrà durata illimitata.

ART. 3) Ciascuno dei componenti, per far fronte alle prime spese della costituita Associazione, dichiara di aver versato, a titolo di tassa di iscrizione, la somma di euro ottanta zero centesimi (euro 80,00) che viene interamente versato nelle casse dell'Associazione, come i signori di cui sopra dichiarano, rilasciandosi reciproca quietanza.

I soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci effettivi e gli stessi riuniti in assemblea eleggono il Consiglio Direttivo dell'Associazione ", per i primi tre (3) anni e nelle persone dei Sigg.ri:

- FERRANTE ANTONINO, nato a Salemi (TP) il 15/06/1983;
- FERRANTE CATERINA, nata a Salemi (TP) il 09/11/1985;



Handwritten signatures:
Ferrante Antonino
Ferrante Caterina
Maltese Maria Antonia

- MALTESE MARIA ANTONIA⁽⁴⁾, nata a Gibellina (TP) il
03/10/1961.

I consiglieri nominati eleggono:

- FERRANTE ANTONINO Presidente;
- FERRANTE CATERINA Vice Presidente;
- MALTESE MARIA ANTONINA Consigliere;

i quali tutti attestano la mancanza di incompatibilità e
dichiarano di accettare le cariche loro conferite.

Per tutto quanto non previsto in tale atto costitutivo e
nell'allegato statuto valgono le norme in materia di
codice civile.

1) POSTILLA: LEGGASI ANTONINA

I soci fondatori:

- Ferrante Antonino

Ferrante Antonino

- Ferrante Caterina

Ferrante Caterina

- Maltese Maria Antonina

Maltese Maria Antonina

ALLEGATO "A"



STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

ART. 1) E' costituita l'Associazione denominata "GLOBAL MUSIC"

ART. 2) Essa ha sede in Salemi (TP) nella C.da Sinagia n.1519.

ART. 3) L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, promozione e sviluppo delle attività culturali e musicali in genere. L'associazione ha lo scopo di:

- diffondere la conoscenza della musica, mediante rappresentazione sotto tutte le forme, all'aperto e al chiuso, in sale di registrazione, nonché mediante l'allestimento di corsi, di lezioni musicali da impartire ad allievi di tutte le età e sesso;

- di promuovere e praticare attività sportiva dilettantistica;

- elevare lo stato culturale e morale, dei propri soci e a tal fine organizzare e disciplinare tutte quelle iniziative ritenute utile per un sano e corretto impiego del tempo libero degli associati.

In particolare l'Associazione promuove e patrocina, senza alcuna finalità lucrativa, manifestazioni culturali, musicali, teatrali, ricreative, cinematografiche, di animazione ed artistiche e partecipa, ad esse, con propri soci se promosse ed organizzate da altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati; promuove ed organizza convegni, dibattiti, stages, conferenze, concorsi, premi, ecc.; promuove ed organizza corsi di aggiornamento informazione, orientamento e perfezionamento professionale per tutti coloro che operano o intendono operare nelle attività artistiche nella cultura e nello spettacolo.

Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà avvalersi di professionisti, artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato anche esterno

all'associazione. In particolare l'Associazione potrà fornire a questi ultimi, così come anche ad eventuali altre associazioni con scopi affini, a gruppi musicali o folkloristici, a concertisti o ad altri organismi aventi fini analoghi ai propri, vitto e alloggio, presso strutture proprie o dei propri associati, nonché poter gestire Club Privati e Pub. Il tutto nell'ottica del perseguimento dei suoi fini istituzionali.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

Per la realizzazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti, l'Associazione potrà:

a) compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente.

b) promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, direttamente o mezzo di terzi.

ART. 4) L'associazione avrà durata illimitata.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

ART. 5) Il patrimonio è costituito:

a) dalle quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;

b) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;

c) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti;

d) da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione.

ART. 6) L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Comitato Direttivo il bilancio consuntivo ed entro lo stesso termine il

*devote Maria
Teresa Corina
Dolore Maria
Antonio*

bilancio preventivo del successivo esercizio. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 3.

Gli utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate in favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima struttura.

ASSOCIATI

ART. 7) Possono essere associati dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che ne condividano gli scopi.

Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, vengono ammessi, previa valutazione dei requisiti oggettivi e soggettivi, dal Comitato Direttivo. All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Comitato Direttivo. Gli associati che non avranno versato la quota associativa annuale o, presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati dimissionari ed esclusi dall'associazione perdendo la qualità di associato.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

ART. 8) La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.

Terese Botina
di fronte a
del Vex d'Arme
Antenne

L'esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o in concorrenza con quella dell'Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o ai regolamenti o alle delibere assembleari o del Comitato Direttivo.

ORGANI

ART. 9) Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Comitato Direttivo;
- il Presidente.

ART. 10) Il Comitato Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a sette. Dura in carica da uno a tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente il Vice-Presidente.

Qualora un membro del Comitato Direttivo presenti le dimissioni, il Comitato può cooptare il sostituto che rimarrà in carica fino alla scadenza dell'intero Comitato.

Il Comitato Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Il Comitato Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività della Associazione, che dovrà essere sottoposto all'assemblea per la sua approvazione.

Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente, dal Vice-Presidente o da un terzo dei suoi componenti.

*Stefano Biondi
Alessandro Moretti
Francesca Polina*

Il Comitato Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione, o con lettera consegnata a mano nel previsto termine di due giorni.

ART. 11) Il Comitato si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Comitato ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Comitato è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Comitato verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 12) Il Comitato è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'assemblea, alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione e compila il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

ART. 13) Il Presidente ed in sua assenza il Vice-Presidente, rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del comitato; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Comitato, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

ASSEMBLEE



*Reporte Antonio Dell'Esse dove fare
Tenere prima*

ART. 14) Tutti gli associati formano l'assemblea e sono convocati in assemblea dal Comitato almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, oppure mediante affissione nell'albo dell'associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) dei soci a norma dell'art. 20 C.C..

L'assemblea deve essere convocata in Salemi, anche fuori dalla sede sociale.

ART. 15) L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'associazione, sulla nomina dei componenti il Comitato Direttivo, l'eventuale Collegio dei Revisori, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto, e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.

ART. 16) Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota annua di associazione.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Comitato, salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri.

Ciascun socio può avere una sola delega.

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

ART. 17) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato, in mancanza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario, se lo ritiene del caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

di fronte a
Teresa Corina
Marte
Dere
Autenti

ASSOCIAZIONE
ONARTEVIRAO
5 MAR 20

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

ART. 18) Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con la maggioranza prevista dall'art. 21 C.C..

COLLEGIO DEI REVISORI

ART. 19) La gestione della Associazione è eventualmente controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri, eletti ogni anno dall'assemblea dei soci, qualora la stessa lo ritenga necessario.

I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

SCIoglimento

ART. 20) Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea dei soci, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

ART. 21) L'associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.;

a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;

b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c..

ART.22) Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'Atto Costitutivo si rimanda alle norme di legge vigenti in materia.

I soci fondatori:

- Ferrante Antonino

Ferrante Antonino

- Ferrante Caterina

Ferrante Caterina

- Maltese Maria Antonina

Maltese Maria Antonina

AGENZIA DELLE ENTRATE
CASTELVETRANO

Registrato 25 MAR 2009

N. 113

Versato lire

L'ADDETTO AL SERVIZIO
Sig. Franco Marco

